



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 2/2022

Procedimento Disciplinare RPNI n. 14/2021

A carico del tesserato

Daniele BETTINSOLI

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Michele Gioacchino Micalizzi, presidente f.f. ed estensore, Cesare Fumagalli e Luca Giraldi, componenti, riunito il giorno 7 marzo 18 in modalità telematica, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti del tesserato Daniele Bettinsoli

ooooo

Il presente procedimento prende le mosse dalle risoluzioni assunte all'udienza del 30 luglio 2021 dal CdP della regata Trans Benaco Cruise Race del 24-25 luglio 2021, e più precisamente dal fatto verificatosi in prossimità degli ormeggi e sui pontili del Circolo Vela Torbole nel primo pomeriggio del 24 luglio. La decisione sanzionatoria adottata, assunta ai sensi della RRS 69, per effetto della medesima norma ha comportato la trasmissione all'autorità nazionale per la valutazione di sanzioni disciplinari conseguenti e ulteriori.

Si trae dagli atti istruttori di quella decisione che, al compimento della prima prova dell'evento in questione, approssimatesi le imbarcazioni agli approdi del nominato Circolo, nasceva, verosimilmente per il contemporaneo e non ordinato convergere di un notevole numero di barche, un diverbio che appariva sin dal suo insorgere inusualmente animato fra taluni membri dell'equipaggio dell'imbarcazione ITA 88, della classe Asso 99, e soggetti addetti alle operazioni di ormeggio dell'Affiliato ospitante, fra i quali il Presidente del sodalizio Mauro Versini.

Lamentava l'equipaggio di ITA 88, ed in particolare il tesserato Daniele Bettinsoli, la pessima gestione del servizio, estendendo la valutazione alla incapacità dell'intera dirigenza del circolo e a quella del dirigente Versini, mentre questi non meno animatamente rilevava la inosservanza da parte dell'imbarcazione delle norme riguardanti le operazioni di ormeggio così come previste dalle IdR. Il contenuto delle reciproche rimostranze valicava sin da subito, a giudizio del Comitato giudicante, i limiti della contenenza e assumeva i toni dell'offesa deliberata. Lo scontro verbale, una volta sbarcato il Bettinsoli, trasmodava poi in vera e propria zuffa fra questi ed il Versini, che, momentaneamente sedata dall'intervento di terzi, riprendeva successivamente, non senza che i due contendenti ne riportassero qualche conseguenza fisica di scarso rilievo poi fatta oggetto di accertamenti medicali. Di tanto il Bettinsoli faceva oggetto di successiva denuncia querela.

Posto che, per l'effetto spiegato dalla mancata proposizione di gravame, la decisione 30 luglio 2021 ha assunto carattere di definitività, la trasmissione degli atti all'Autorità Nazionale ha spiegato effetto vincolante verso quest'ultima, tenuta a prendere atto del giudicato e ad assumere posizione riguardo alla possibilità, normativamente prevista, di irrogare ai prevenuti misure di carattere disciplinare ai sensi del Regolamento Federale.

Con atto del 1° settembre 2021, la Procura Federale ha pertanto formalmente aperto un procedimento di indagine nei confronti del tesserato Mauro Versini e dell'Affiliato Circolo Vela Torbole (soggetti nei confronti dei quali non era stata emessa alcuna pronuncia perché entrambi estranei alla competenza del giudice di prossimità) oltre che del Bettinsoli stesso. Perfezionatasi *in itinere* l'accettazione della richiesta di patteggiamento avanzata dal sodalizio gardesano e dal suo Presidente, la richiesta di deferimento è stata formulata unicamente nei confronti di Daniele Bettinsoli, risultando sin dall'apertura delle indagini esclusa la posizione della tesserata Francesca Ferrari che, nel verdetto del CdP, era stata oggetto di sanzione ai sensi della RRS 4 per le responsabilità collegate alla sua posizione di coarmatrice di ITA 88.

Ha quindi ritenuto la Procura, ed esplicitamente, che, sebbene l'intervento del giudice di gara abbia garantito l'adozione di sanzioni commisurate alla consistenza dei comportamenti accertati, l'inusuale rilevanza di questi legittimasse l'azione disciplinare e consentisse di richiedere all'organo giurisdizionale l'irrogazione di sanzioni afflittive di estensione superiore ai confini dell'evento agonistico in questione, motivando la richiesta con conclusioni del seguente tenore:

Ritenuto che *“il consorzio civile in generale ed il mondo dello sport in particolare, ripudiano solennemente il gesto violento, tanto più quando sia ritenuto un mezzo di risoluzione dei contrasti”*, che l'indagato *“nella memoria difensiva così come in sede di interrogatorio non ha mostrato alcun rincrescimento per l'accaduto”* e mai *“ha mostrato alcuna riprovazione verso la propria condotta”* la Procura concludeva valutando che *“i comportamenti censurati integrano, tra le altre, la violazione delle norme statutarie e del Codice Etico della Federazione Italiana Vela nonché del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, non ultime le regole fondamentali di cui all'art. 61 del Reg. di Giust. ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 68 lett d) del Reg. di Giust.”*.

Il Tribunale Federale

ritiene che le acquisizioni perfezionate nel procedimento tenuto dal Comitato delle Proteste costituito al fine di accertare i fatti accaduti in Torbole il giorno 24 luglio 2021, e di valutarne fondamento e rilevanza, conducono a ritenere che ricorra la responsabilità piena dell'incolpato Daniele Bettinsoli; al quale il Giudice di regata ha irrogato la sanzione della esclusione dalla intera manifestazione; e costituiscono pertanto, per la particolare riprovazione che l'azione accertata è idonea a suscitare, e per l'infrazione delle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 68d Regolamento di Giustizia, valido fondamento per la dichiarazione di sussistenza dell'illecito disciplinare come definito dalla normativa federale.

Ampia conferma delle azioni attribuite al prevenuto, si ricava dagli atti istruttori compiuti dal Comitato delle Proteste, dalla Procura Federale, da questo stesso Ufficio.

E' estesamente acclarato, e ne fanno ampia e sicura ricognizione le attestazioni dei soggetti informati dei fatti, che il prevenuto risultasse animato, e in misura sicuramente ragguardevole, dall'intento di oltraggiare verbalmente e di sopraffare fisicamente il contendente opposto; che avesse la consapevolezza e la volontà di partecipare al contrasto con intento offensivo; che abbia

tentato di riprendere la contesa dopo che l'intervento di terzi ne aveva ottenuto precaria sospensione. Ed è altrettanto certo, perché desumibile dalla natura dei luoghi, che abbia consapevolmente concorso a produrre un considerevole turbamento nei frequentatori del sodalizio sportivo e di quanti fossero in esso convenuti in ragione dell'evento agonistico.

Nessun giovamento è derivato al prevenuto dalla attività defensionale, frammentaria e limitata all'ambito predibattimentale, posto che questa non ha mai avuto per obiettivo la denegazione tanto dell'aggressione verbale quanto di quella fisica, ma solo la giustificazione di quelle azioni in ragione di opposti e analoghi atteggiamenti avversari.

Non può nemmeno ritenersi che possa militare a favore del prevenuto il ragionevole dubbio che la fase prodromica allo scontro fisico, e cioè quella relativa all'innescò e allo sviluppo del battibecco che lo aveva visto ancora a bordo dell'imbarcazione e quindi fisicamente lontano dal suo interlocutore, non abbia potuto essere accertata sino al dettaglio sia per quel che riguarda le ipotetiche prime ragioni del diverbio (condizioni meteo, facile o disagiata governo del mezzo, perizia o imperizia degli ormeggiatori) sia per l'esatta individuazione del soggetto che per primo abbia fatto ricorso ad espressioni di contenuto oggettivamente oltraggioso. Deve infatti convenirsi che lo scambio verbale ha sicura connessione causale con la successiva zuffa, ma rilievo relativamente contenuto ai fini del presente giudizio, posto che l'esame dell'Ufficio resta in massima parte centrato sull'azione assunta dall'accusato nel corso dello scontro fisico con l'altro contendente, azione che è invece esaurientemente accertata ed è di per sé idonea e sufficiente a giustificare l'azione disciplinare.

Né può trascurarsi il difetto, nel corso dell'istruttoria preliminare, dell'insorgenza di una postuma contrizione e nemmeno di un generico ricrescimento relativamente ai fatti attribuiti, dei quali mai è stata negata la oggettiva consistenza: E va notato anzi che il prevenuto, comparso in collegamento telematico alla prima udienza e invitato a costituirsi ritualmente in giudizio onde aver modo di sviluppare una compiuta attività difensiva, ha dichiarato di non avere interesse alcuno a farlo, non riponendo alcuna fiducia negli organi di giustizia, ed ammettendo tanto la carica offensiva e denigratoria delle espressioni profferite contro il suo contendente quanto la volontaria partecipazione alla zuffa.

Risultando certa la responsabilità attribuita e, per chiare evidenze, la ricorrenza della aggravante dei futili motivi, la postulazione accusatoria appare quindi pienamente giustificata.

In punto di modulazione della sanzione, occorre considerare che la consapevolezza e l'intento di partecipare alla contesa, in sommo grado presenti nell'incolpato, raggiungono una soglia bastevole a farlo ritenere meritevole di una misura afflittiva integralmente retributiva, e che a identici risultati si perviene qualora si valuti la sua volontà di offendere e di sopraffare. Ma parimenti occorre tenere nel debito conto che le azioni ed il comportamento del prevenuto si sviluppano e restano tutti circoscritti nel ristretto ambito del contenzioso fra questi e il Versini, e che tale condizione fa sì che la pur nitida raffigurazione degli intenti e delle azioni del primo, qualora sovrapposta a quella del secondo, subisca una flessione di definizione. La incompleta rappresentazione degli atti e degli atteggiamenti attribuibili al tesserato Versini, solo incidentalmente tratteggiati dal Giudice di regata, discende invero da ragioni pienamente legittime (la valutata incompetenza del CdP a giudicare un soggetto non ricompreso fra quelli di cui alla RRS 69.1a; dipoi il ricorso all'istituto del patteggiamento) epperò sortisce l'esito non più rimovibile di sottrarre al Tribunale l'accesso (anche per mezzo del confronto dibattimentale) ad una più accurata commisurazione del rapporto fra le reciproche responsabilità soggettive o alla percezione degli effetti della interazione delle stesse (la eventuale sussistenza e la consistenza in capo ai contendenti, e partitamente per ciascuno dei due, di elementi ipotetici quali la *provocazione* o la *difesa necessitata*). Tanto è sufficiente ragione, stima questo Ufficio, per contenere la sanzione della sospensione in una dimensione inferiore rispetto a quella postulata dalla Procura Federale.

ooooo

Non rinvenendosi, in conclusione, ragioni che ostino all'accoglimento dei presupposti logici e giuridici del provvedimento assunto in data 30 luglio 2021 dal Comitato delle Proteste della regata Trans Benaco Cruise Race, e ritenuti trasferibili gli effetti di quel giudizio al sistema sanzionatorio che questo Tribunale è chiamato ad applicare.

Per tutti i superiori motivi, sentite le richieste articolate in sede dibattimentale dalla Procura Federale,

Il Tribunale

composto da: Michele Gioacchino Micalizzi, presidente f.f.; Cesare Fumagalli componente; Luca Giraldi componente,

Dato atto della mancata costituzione e della mancata presenza all'udienza di decisione del prevenuto Daniele Bettinsoli.

Visti ed esaminati gli atti del procedimento in data 30 luglio 2021 e delle determinazioni adottate in data 30 luglio 2021 dal Comitato delle Proteste della Regata Trans Benaco Cruise Race nei confronti del prevenuto Daniele Bettinsoli.

Valutati gli accertamenti e la intangibilità degli stessi.

Reputato che la rilevanza dei fatti giustifica l'applicabilità di sanzioni riservate all'Autorità Nazionale che si estendano oltre l'ambito dell'evento agonistico e delle penalità ad esso circoscritte.

Visti : la RRS 69, la Regulation 35 World Sailing, gli artt. 61 e 68d Regolamento di Giustizia.

Udite le conclusioni della Procura Federale.

Commina al tesserato Daniele Bettinsoli la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due e giorni quindici.

Così deciso in Genova, il 7 marzo 2022

Il Presidente estensore

Michele G. Micalizzi

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 12/3/22


